

Durata dell'iscrizione nella lista aggiunta

I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo.

DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ DEL CITTADINO UE AL PARLAMENTO EUROPEO

La disciplina della presentazione della candidatura dei cittadini comunitari alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo è prevista dall'art. 2, commi 6, 7, 8, 9, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483. Il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura come rappresentante Italiano al Parlamento Europeo deve produrre alla cancelleria della Corte d'Appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

- A) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
- B) del Comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste sia eventualmente iscritto;
- C) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento Europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

La dichiarazione deve essere accompagnata da un'autocertificazione attestante che l'interessato gode dell'elettorato passivo nello Stato d'origine.

La Corte d'Appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

La Corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il cittadino di un Paese membro dell'Unione europea residente in Italia che intende partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizione in cui risiede deve presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso Comune, nella quale devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempre che non sia già iscritto;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido.

Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro Comune.

Luogo e modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita mediante raccomandata, fax o tramite incaricato, corredando la domanda da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Termini di presentazione della domanda. La domanda di iscrizione può essere presentata in ogni tempo. Tuttavia, in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali il termine ultimo per presentarla è non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è effettuata nell'ambito della revisione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni e in tali casi il Comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione (art. 3 d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio. Perciò chi si è già iscritto per le precedenti elezioni comunali risulta automaticamente confermato e non deve ripresentare la domanda.

Contenuto della domanda

Nella domanda, da inoltrare all'ufficio elettorale del Comune, dovranno essere dichiarati, oltre al cognome, nome, luogo e data di nascita, anche:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) di avere eventualmente in corso la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempre che non vi siano già iscritti;
- d) la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Istruttoria e iscrizione nella lista aggiunta

In base all'art. 2 d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, la domanda è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

Il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- A) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Commissione elettorale circondariale;
- B) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Gli uffici comunali comunicano l'esito della domanda e se la domanda è accolta il cittadino riceve un'attestazione che deve essere presentata all'ufficio elettorale di sezione presso il quale il cittadino comunitario è ammesso a presentarsi per esprimere il suo diritto di voto.

Durata dell'iscrizione nella lista aggiunta

L'iscrizione nella lista aggiunta rimane valida sino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato oppure sino alla cancellazione d'ufficio.

Effetti dell'iscrizione. Modalità di esercizio del voto

L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta consente di esercitare il diritto di voto per le elezioni comunali (e per le elezioni circoscrizionali se il Comune è anche suddiviso in circoscrizioni). Gli elettori iscritti nella lista aggiunta esercitano il diritto di voto recandosi presso l'ufficio elettorale di sezione in cui sono iscritti gli altri elettori italiani che risiedono nei medesimi luoghi, cioè il seggio della propria circoscrizione territoriale di residenza. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di 800 elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il cittadino comunitario può presentare la propria candidatura come consigliere comunale, mentre non è eleggibile alla carica di sindaco e di vicesindaco, dal momento che tali cariche sono riservate ai cittadini italiani. Al fine di presentare la propria candidatura l'art. 5, d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 prevede che i cittadini dell'Unione devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

- 1) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
- 2) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Qualora i cittadini dell'Unione europea non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza devono autocertificare che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

NORMATIVA

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197 (attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza);

Decreto legge 24 giugno 1994, n.408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento Europeo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 3 agosto 1994, n.483.